



**ASSUNZIONI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
CONFERME DALLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2022
(LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234)**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i **contratti di apprendistato di I livello**, stipulati nell'anno **2022** e finalizzati al conseguimento di:

- **qualifica e diploma professionale,**
- **diploma di istruzione secondaria superiore**
- **certificato di specializzazione tecnica superiore**

i datori di lavoro continuano ad usufruire degli incentivi stabiliti dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 150/2015, per i quali la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio anno 2018) ne ha previsto l'estensione per gli anni successivi, ovvero:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell'**1,31%** di cui all'art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2015;
- cancellazione del contributo integrativo dello **0,30%** ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali;
- abolizione del contributo previsto dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012, a carico del datore di lavoro, in caso di licenziamento dell'apprendista (cd. *ticket* di licenziamento).

Per l'annualità 2022, inoltre, è previsto che per le **imprese con requisiti dimensionali**:

- **pari o inferiori a 9 dipendenti**, l'aliquota imponibile - inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto - è pari a **zero** (art. 1 co. 645 L. 234/2021)¹;
- **superiori ai 9 dipendenti**, l'aliquota imponibile è pari al **5%**, per l'intera durata del rapporto di apprendistato (art. 32, co. 1 *lett. b*) D. lgs 150/2015)²;

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista (Interpello MIps 22/2016).

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al **5,84%** della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

¹ Per i dettagli sulla fruizione dell'incentivo, come aggiornato dalla L. 234/2021 (art. 1, co. 645), vedasi [**Circolare INPS n. 87 del 18.06.2021**](#).

² Per i dettagli sulla fruizione dell'incentivo vedasi [**Circolare INPS n. 108 del 14.11.2018**](#) (paragrafo 3.4 relativamente alla parte riguardante le imprese con requisiti dimensionali superiori a 9 dipendenti)



Per i periodi contributivi maturati negli **anni di contratto successivi al terzo anno**, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al **10%** (art. 15 bis, co. 12 DL 137/2020, conv. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176). In questo ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'**1,31%** e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo **0,30%**.

Sotto il **profilo fiscale**, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.

Infine, **in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti** è previsto un **esonero totale³** dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di **36 mesi**, fermo restando il limite di importo pari a **3.000 euro** su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio** - abbiano svolto presso il **medesimo datore di lavoro**:

- attività di alternanza, pari ad almeno il **30%** del monte ore previsto per le medesime attività (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. a);
oppure
- periodi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. b).

Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizioni – Linea 7

Data di pubblicazione: gennaio 2022

³ Per i dettagli sulla fruizione dell'incentivo vedasi [Circolare INPS n. 40 del 02.03.2018.](#)